



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Caspoggio

**Approvato dal Consiglio Comunale di Caspoggio
con Deliberazione n. 27, del 27 settembre 2007**

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** FINALITÀ
- ART. 2** OGGETTO E APPLICAZIONE
- ART. 3** DEFINIZIONI
- ART. 4** VIGILANZA
- ART. 5** SANZIONI
- ART. 6** OTTEMPERANZA

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- ART. 7** COMPORTAMENTI VIETATI
- ART. 8** ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
- ART. 9** NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 10** RIFIUTI
- ART. 11** SGOMBERO NEVE
- ART. 12** MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI E DELLE COSTRUZIONI

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- ART. 13** DIVIETI
- ART. 14** DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 15** OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 16** DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 17** OCCUPAZIONE BREVE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 18** OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTO
- ART. 19** REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 20** INSTALLAZIONE DI CHISCHI ED EDICOLE
- ART. 21** MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI
- ART. 22** COLLOCAMENTO DEI TAVOLI, SEDIE E OGGETTI SULL'AREA PUBBLICA
- ART. 23** ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- ART. 24** OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- ART. 25** OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'
- ART. 26** OCCUPAZIONE CON TENDE, ROULOTTE O QUALSIASI STRUTTURA FISSA O MOBILE

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 27** DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 28** LAVORO NOTTURNO

- ART. 29** SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
ART. 30 CIRCOLI PRIVATI
ART. 31 SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
ART. 32 VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI
ART. 33 ESERCIZIO DI MESTIERI ARTIGIANI, EDILI ED INDUSTRIALI
ART. 34 ABITAZIONI PRIVATE
ART. 35 STRUMENTI MUSICALI
ART. 36 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
ART. 37 SOSPENSIONE DEI LAVORI RUMOROSI NEL PERIODO ESTIVO

**TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE, BENESSERE E TUTELA
DEGLI ANIMALI**

- ART. 38** TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 39 DIRITTI DEGLI ANIMALI
ART. 40 DETENZIONE DEGLI ANIMALI
ART. 41 DIVIETI GENERALI
ART. 42 ABBANDONO DI ANIMALI
ART. 43 DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON
ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA
ART. 44 TRASPORTO DI CANI O ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI
ART. 45 AVVELENAMENTO DI ANIMALI
ART. 46 DIVIETO DI DETENZIONE A CATENE DEL CANE
ART. 47 ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE DEL CANE
ART. 48 ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI DEL CANE
ART. 49 OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
ART. 50 RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
ART. 51 DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA
ART. 52 CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'
ART. 53 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DEI CANI PERICOLOSI
ART. 54 ANIMALI DELLA POPOLAZIONE DI "COLOMBA LIVIA" VARIETÀ DOMESTICA

**TITOLI VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

- ART. 55** ESPOSIZIONE DEI PREZZI
ART. 56 SERVIZI IGIENICI
ART. 57 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 58** ABROGAZIONI
ART. 59 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e rurale;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - d) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **REGOLAMENTO** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **BENE COMUNE** in generale lo spazio urbano e rurale tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge,
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **FRUIZIONE** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4
VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali e Agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
2. Gli Ufficiali e Agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
1. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 5
SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con una somma compresa tra **UN MINIMO DI € 25,00** (venticinque/00) e un **MASSIMO DI € 500,00** (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ogni articolo riporta la somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazioni o la mancanza delle stesse, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi immediato.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

ART. 6
OTTEMPERANZA

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti Comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II

SICUREZZA , QUALITA' E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 7
COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio di Caspoggio è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, ivi comprese le manovre su saracinesche del pubblico acquedotto, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli eventuali speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 14;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche (non destinate a tale scopo) o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - j) gettare/scaricare acqua sulla sede stradale, per qualsiasi motivo, durante le giornate di gelo, con formazione di lastre di ghiaccio e conseguente pericolo alla circolazione dei pedoni e dei veicoli;
 - k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - o) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei prati, nei boschi e nei luoghi di pubblico passaggio; bruciare sterpaglie, prati, campi e giardini, sia che questi siano di proprietà pubblica o privata;
 - r) collocare e lasciare incustoditi sulla strada, sui marciapiedi o altro luogo aperto al pubblico passaggio, oggetti pericolosi, infiammabili o esplosivi, quali contenitori di carburanti, bombole del gas e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti f) g) h) i) j) k) l) del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**.
 3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti d) e) m) n) o) p) q) r) del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **100,00 (cento/00)**.
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti a) b) c) del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **150,00 (centocinquanta/00)**.
 5. E' altresì vietato sprecare l'acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto o lasciarla defluire ininterrottamente dall'impianto di alimentazione privato, sia all'interno che all'esterno di tutti i fabbricati, compresi quelli rurali, anche per il solo motivo di evitare gelate nelle relative condutture; chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **100,00 (cento/00)**.

ART. 8

ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento alla pubblica via;
 - f) eseguire opere di verniciatura o altri lavori di manutenzione sui fabbricati senza adottare le cautele necessarie ad evitare danni alle cose o alle persone circolanti sulle aree aperte al pubblico passaggio.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone dell'area urbana, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**

ART. 9
NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. L'obbligo della pulizia del suolo è finalizzato a garantire il pubblico decoro e sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'accesso principale.
4. Quando l'attività di cui al comma 3 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
5. I pubblici esercizi devono provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai due metri, di tutti quei rifiuti derivanti dalla propria somministrazione di alimenti e bevande.
6. I pubblici esercizi devono provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai due metri, di tutti quei rifiuti derivanti dal consumo di tabacco; tale obbligo risulta assolto se immediatamente all'esterno del pubblico esercizio, il titolare/gestore colloca appositi raccoglitori di sigarette, avanzi di esse o tabacco sfuso e provvede al periodico svuotamento.
7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili pubblici e privati, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede o comunque per almeno un metro, prospiciente l'immobile stesso ad esclusione del materiale sabbioso/ghiaia eventualmente sparso dai mezzi di servizio di sgombero neve.
9. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non creino intralcio al pubblico passaggio.
10. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi e i cestelli di cui al comma 9, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Nei contenitori per la raccolta dei rifiuti non devono essere conferiti rifiuti ingombranti.
11. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

12. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
13. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
14. E' fatto obbligo a proprietari e conduttori di terreni ed ambiti di qualsiasi natura (piazzali, ingressi, cortili, prati, ecc.), comunque utilizzati, anche connessi ad attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, turistiche, ecc., di tenere tali luoghi puliti ed ordinati; di circoscrivere e delimitare le aree destinate alla raccolta di materiale depositato, scartato, provvisoriamente abbandonato (lamiere, rottami, attrezzature inutilizzate, ecc.), così da migliorare la qualità dell'ambiente esterno, elevandone il decoro.
15. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
16. Chiunque viola le disposizioni del comma 14 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 10 RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dal Comune o dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non fosse previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o gestore del servizio.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o nei luoghi a ciò destinati. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del personale preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata secondo le modalità previste.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' vietato depositare, all'interno dei vani di raccolta rifiuti, erba, sassi e terriccio, provenienti da pulizia di prati, orti, campi e giardini. Questi rifiuti dovranno essere conferiti direttamente presso l'area di raccolta, in località Castello.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 4), 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 11

SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati e i conduttori di esercizi pubblici devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o sulla sede stradale, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, non più tardi di dodici ore dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione sulla strada o marciapiede, ogni proprietario o utilizzatore è tenuto ad effettuarne lo sgombero lungo il fronte dell'immobile.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**

ART. 12
MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI E COSTRUZIONI

1. A salvaguardia della pubblica incolumità e tutela dell'immagine e del decoro del territorio e dell'ambiente montano, urbano ed extraurbano del Comune di Caspoggio, salvo quanto disciplinato dalla regolamentazione e legislazione edilizia, dal Codice Penale e dal D. Lgs 285/1982 (Codice della Strada) è fatto obbligo a proprietari ovvero a chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza:
 - a) al mantenimento degli edifici, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo;
 - b) i muretti in pietrame a secco dei terrazzamenti agricoli, anche abbandonati, situati nell'area urbana e tutti quelli esistenti a monte e a valle delle strade ad uso pubblico, devono essere conservati ed eventualmente ricostruiti (con pietra locale), al fine di evitare pericoli alle persone e danni alle cose derivanti dal loro crollo o cedimento;
 - c) sui muretti dovrà essere evitata la crescita di alberi che con il loro apparato radicale possano, nel tempo, creare particolari situazioni di instabilità alla struttura stessa. Gli alberi già presenti dovranno essere tagliati;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 13
DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione o comprometterne lo sviluppo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 14
DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, compromette la visibilità e costringe i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare gli alberi o i rami che si protendono sopra la sede stradale.
3. Per esigenze di sicurezza pubblica e di pulizia devono essere rispettate le distanze previste dagli art. 892-896 del Codice Civile (tre metri per alberi di alto fusto; un metro e mezzo per alberi di non alto fusto) anche dalle strade, piazze, sentieri e proprietà pubbliche; salvo il caso in cui la distanza si sia determinata in conseguenza di esproprio di terreno per finalità pubbliche, qualora le distanze siano inferiori al metro e mezzo per alberi di alto fusto, l'autorità locale è tenuta in ogni caso ad invitare il proprietario del fondo al taglio entro un termine conveniente; l'eventuale inottemperanza sarà perseguita ai sensi del Codice Penale, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
4. A salvaguardia del pregio paesaggistico e della sicurezza stradale, sui fondi agricoli, in uso o abbandonati, è comunque vietata la crescita di alberi di alto fusto e ceduo ad una distanza inferiore di m. 5 (cinque) dalle strade e di m. 1,5 dai sentieri soggetti a pubblico passaggio.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale sia a causa di propri interventi che per eventi naturali.
6. I proprietari privati di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
7. I proprietari o conduttori di tutti i terreni non edificati, compresi quelli agricoli, presenti nell'area urbana o comunque nel raggio di 50 metri lineare da edifici, oltre a quanto già stabilito dal precedente art. 9 comma 12, dovranno provvedere a mantenere l'erba tagliata per almeno due volte ogni anno: I° taglio entro il 10 luglio e II° entro il 30 agosto; dovranno inoltre eliminare le sterpaglie e, se non utilizzate come foraggio, allontanarle presso le aree di deposito autorizzate, erba compresa.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 4), 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 15

OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento.

Per le violazioni al presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sia essa veicolare che pedonale, vengono rilasciate dal Servizio competente. Quelle invece con chioschi, manufatti e impianti che delimitano spazi confinati a scopo commerciale sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Sulle aree private, assoggettate con atti convenzionali all'uso pubblico, le occupazioni temporanee a scopo commerciale di spazi confinati, sono autorizzate alle seguenti condizioni:

- parere favorevole del privato proprietario dell'area;
- deliberazione di individuazione dell'area da parte della Giunta Comunale;
- ulteriori limitazioni potranno essere imposte in relazione alla particolare localizzazione e conformazione dell'area oggetto di occupazione.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 17

OCCUPAZIONE BREVE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni brevi di durata massima di dodici ore, l'interessato deve presentare all'ufficio competente comunicazione scritta con indicati la qualità dell'occupazione, il periodo e lo spazio relativo.

La ricevuta di tale comunicazione rilasciata al richiedente sostituisce l'atto di autorizzazione e può essere subordinata al pagamento della relativa tassa. In casi determinati potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione.

Prima del pagamento dell'eventuale tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale è vietato occupare il suolo pubblico.

Art. 18

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTO

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare la pavimentazione del suolo occupato al termine della concessione con ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di scarsa visibilità.

Art. 19
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 20
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare postazioni fisse di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno sempre essere acquisiti preventivamente in merito i pareri tecnici dei Servizi Competenti e del Servizio di Polizia Locale.

Art. 21
MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico e su spazi che non siano già a ciò destinati. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

La violazione al presente articolo comporterà una sanzione pari a € **100 (cento/00)**.

Art. 22
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E OGGETTI SULL'AREA PUBBLICA

L'occupazione temporanea con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è consentita, previa autorizzazione, davanti ai locali ove si svolge l'attività.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

Qualora la posa di piante ornamentali o di oggetti di arredo vengano riconosciuti come elementi di arredo urbano pubblico, nel provvedimento di autorizzazione l'occupazione sarà ritenuta come fosse attuata del Comune.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 1 metro destinata al transito pedonale, .

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

Art. 23

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0,70 dal suolo.
3. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
4. Eventuali ulteriori prescrizioni e modalità per l'esposizione delle merci in particolari zone della città potranno essere impartite con Delibera della Giunta Comunale.

Art. 24

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione ai competenti uffici comunali con allegata la documentazione relativa a: area di occupazione, modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata al pagamento della concessione e alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il ripristino e il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati. Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico

in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima dovrà essere richiesta contestualmente alla domanda di occupazione di suolo pubblico.

- 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 25

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione dell'area/luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente e comunque con almeno sette giorni di anticipo, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.
7. La violazione al presente articolo comporterà la sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 26

OCCUPAZIONE CON TENDE, ROULOTTES O QUALSIASI STRUTTURA FISSA O MOBILE

1. Senza la preventiva autorizzazione è vietata qualsiasi occupazione, fissa o mobile, con tende, roulottes o qualsiasi struttura di qualsiasi materiale su tutto il territorio comunale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**;

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici dell'ARPA potranno esser attivati su reclamo o d'ufficio, per accertare la natura dei rumori e promuovere i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. Il Comune di Caspoggio riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22.00 - 08.00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 28

LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 06.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e della Azienda Sanitaria Locale o da altri enti competenti secondo le disposizioni di legge vigenti, ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalla Azienda Sanitaria locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 29
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 08.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**

ART. 30
CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 18, commi a) e b).

ART. 31
SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**;

ART. 32
VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI

1. La vendita dei prodotti da parte delle imprese artigiane, nei locali di produzione propria, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 24,00, fatte salve deroghe motivate con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo18 agosto 2000, n. 267.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

ART. 33
ESERCIZIO DI MESTIERI ARTIGIANI, EDILI ED INDUSTRIALI

1. Chi esercita un'arte, un lavoro edile, un lavoro industriale o artigianale, deve usare ogni cautela per evitare molestie, disturbi od incomodo agli abitanti vicini.
2. Nei centri urbani, salva speciale autorizzazione del Sindaco, i lavori di cui al comma 1 sono vietati tra le ore 20.00 e le ore 08.00, salvo comprovate necessità o motivi di pubblico interesse. Sono altresì vietati per tutto il periodo dell'anno dalle ore 12,00 alle ore 15,00 qualsiasi attività causa di rumore o disturbo; fermo restando il rispetto del valore limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico è vietato il carico e scarico merci fonte di rumori molesti dalle 20,00 alle 7,00.
3. Le attività temporanee quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla vigente normativa.
4. Qualora l'esercizio di attività imprenditoriali sia vincolato da regime di convenzione o concessione con l'ente pubblico, la violazione delle prescrizioni relative ad azioni od omissioni commesse sul territorio del Comune di Caspoggio, inerente la circolazione, la sicurezza, la pulizia, il decoro, fatte salve le eventuali violazioni di carattere penale, comporta la sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.
5. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**;

ART. 34
ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e tra le 12,00 e le

14,00 nei giorni feriali e dalle ore 20,00 alle ore 09,00 e tra le 12,00 e le 14,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma **pari a € 100,00 (cento/00)**.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 35 **STRUMENTI MUSICALI**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 36 **DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 37 **SOSPENSIONE DEI LAVORI RUMOROSI NEL PERIODO ESTIVO**

1. Vista la classificazione del Comune di Caspoggio come Comune Turistico (Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo del 21 giugno 1965), al fine di favorire un soggiorno sereno a turisti e residenti durante i periodi estivi, la Giunta Comunale, ogni anno entro il 10 giugno, provvede a definire:
 - a) i periodi considerati di massima affluenza turistica;
 - b) i divieti e le limitazioni per fasce orarie all'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti terra ed altri lavori quali installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto e l'utilizzo di altre attrezzature in grado di provocare rumore.

2. Sono esclusi dal suddetto provvedimento i lavori di pubblico interesse ritenuti urgenti, autorizzati anche verbalmente dalla Giunta Comunale, nonché i lavori previsti al comma 7 dell'art. 14.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**.
4. Quando la violazione è commessa da una ditta la sanzione amministrativa prevista è pari a una somma di € **150,00 (centocinquanta/00)**.

TITOLO VII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE, BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 38

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. Il Comune di Caspoggio individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Caspoggio, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali.

ART. 39

DIRITTI DEGLI ANIMALI

1. Il Comune di Caspoggio si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

ART. 40

DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il proprietario o il detentore di cani sul territorio comunale è tenuto a comunicare alla Polizia Locale i dati relativi all'animale per l'iscrizione nell'anagrafe canina ed a sottoporre lo stesso all'inserimento di transponder (microchip) per consentirne la sicura identificazione e l'inserimento dei dati nella banca dati nazionale.
4. Chi detenga animali da cortile deve assicurare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Igiene; all'interno del Centro Abitato è comunque vietato lasciare circolare liberamente tali animali al di fuori di aree recintate; i luoghi di ricovero devono

essere convenientemente puliti, per evitare esalazione di odori sgradevoli; le deiezioni possono, provvisoriamente, per brevi periodi, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, essere depositate alla maggiore distanza possibile da abitazioni confinanti e settimanalmente allontanate in concimaie distanti almeno 50 m. da abitazioni di terzi con le prescrizioni indicate dal Regolamento di Igiene.

5. Chi detenga bestiame è tenuto a custodirlo, in particolare in prossimità di strade, in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, ed in prossimità di spazi o strutture pubbliche, abitazioni, giardini o altre proprietà private che possano subire danni dalla presenza dello stesso.
6. E' fatto obbligo di osservare le ordinanze emesse in materia di animali dalle autorità sanitarie locali, regionali e nazionali per ragioni di igiene, salute e sicurezza pubblica. La violazione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
8. Se la violazione è relativa ad un cane definito pericoloso ai sensi del successivo **art. 52** si applica la sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 41 DIVIETI GENERALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di eccessiva umidità o rumore; di scarsa od eccessiva luminosità, aerazione, insolazione, temperatura, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme dalle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie. E' fatto obbligo al detentore di provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o

premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali, sempre che non siano contrassegni di riconoscimento; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non sia in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Caspoggio, la vendita e l'uso dei collari elettrici.
15. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Caspoggio, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
16. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **150,00 (centocinquanta/00)**;
17. **Chiunque viola le disposizioni degli altri commi del presente articolo** è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 42 **ABBANDONO DI ANIMALI**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 43

DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 44

TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. aerazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 45

AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo alle persone ed ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 46
DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA DEL CANE

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a tre metri (cinque metri per i cani di taglia grande) o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere dell'animale e delle sicurezza in generale. La catena deve avere una robustezza adeguata oltre ad avere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. In ogni caso i cani alla catena non devono poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o ad uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, non possono essere tenuti senza guinzaglio o catena, se non accompagnati e opportunamente controllati.
4. I proprietari e detentori di cani devono evitare che l'animale con il proprio abbaiare, guaire, ululare o latrare arrechi disturbo in modo insistente al vicinato.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 47
ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE DEL CANE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutte le strade pubbliche, tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e quelle vietate da apposita segnaletica. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. E' fatto obbligo di munire in ogni caso di museruola i cani di taglia grande e di razze comunemente avvertite come pericolose (es. pastore Tedesco, Doberman, Pit Bull, Rottweiler, ecc.) in situazioni di affollamento. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
E' pertanto vietato lasciare liberi di vagare incostuditi i cani, di qualsiasi taglia e razza, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle case, giardini, cortili, vani delle scale, nei negozi, negli esercizi pubblici, ecc., ai quali si possa liberamente accedere.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo custodiscono;
 - c) i cani addestrati per l'accompagnamento di persone non vedenti o ipovedenti;
 - d) i cani adibiti ai servizi di polizia e di pubblica utilità.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 48
ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI DEL CANE

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

ART. 49

OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarle nei contenitori per rifiuti solidi urbani o appositi contenitori. I detentori di cani devono sempre avere al seguito strumenti idonei (sacchetto, paletta...) per assicurare la raccolta degli escrementi.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, o di qualsiasi altro strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 50

RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. I cani vaganti possono essere catturati a cura della competente Azienda Sanitaria Locale e dalla Polizia Locale.
2. Dopo essere stati condotti presso il Canile comprensoriale, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Locale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati), che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

ART. 51

DETEZIONE DEI CANI DA GUARDIA

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**

ART. 52
CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'

1. Si definisce **cane morsicatore** il cane che ha avuto episodi accertati di aggressione con morsi a danno di persone o animali.
2. Si considerano **razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività** quelle determinate dall'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006: American Bulldog, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore di Charplanina, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit Bull Mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Cane Tosa (Tosa-Inu).
3. Si definisce **cane con aggressività non controllata** quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di persone o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o dal detentore dell'animale.
4. La Polizia Locale tiene un archivio aggiornato dei **cani morsicatori**, dei cani appartenenti a **razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività** e dei **cani con aggressività non controllata** di cui ai commi precedenti, al fine di assicurarne la vigilanza.

ART. 53
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DEI CANI PERICOLOSI

1. Chiunque posseda o detenga cani pericolosi, così come **individuati nell'art. 52**, ha i seguenti obblighi:
 - a) di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;
 - b) i cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al triplo dell'altezza del cane; la rete o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
 - c) stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane;
 - d) applicare sia la museruola sia il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
2. Il proprietario o detentore di cani pericolosi, così come **individuati nell'art. 52**, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle presenti disposizioni ha l'obbligo di interessare le autorità veterinarie competenti al fine di ricercare con l'amministrazione comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso, compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (soppressione).
3. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui **nell'art. 52**:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 54

PICcioni E COLOMBI DELLA POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA VARIETÀ DOMESTICA

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico, strutturale o tutte quei accorgimenti idonei a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
3. E' possibile l'alimentazione dei colombi, somministrando loro esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
4. L'alimentazione è altresì vietata sui davanzali, balconi, portoni, cortili e giardini interni di immobili privati e pubblici.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 55

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

ART. 56
SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento locale d'igiene ed edilizio, da tenersi a disposizione dei consumatori ad uso completamente gratuito.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 57
AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili dei condomini deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore o altro referente.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58
ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i precedenti regolamenti adottati in materia di Polizia Urbana e Rurale, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 59
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio, ai sensi dello Statuto del Comune di Caspoggio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 3 novembre 2000 e reso esecutivo con provvedimento dell'O.RE.CO. del 10 gennaio 2001 - n. 4.
2. I provvedimenti di cui all'art. 9 del presente Regolamento, entrano in vigore **120 GIORNI** successivi a quello di intervenuta esecutività.
